



COMUNE DI BRUSIO

REGOLAMENTO PER L'USO E LA MANUTENZIONE DELLE STRADE AGRICOLE REALIZZATE DAI CONSORZI RAGGRUPPAMENTO BRUSIO E NON ASSUNTE DAL COMUNE DI BRUSIO PER LA MANUTENZIONE

Art. 1

Scopo

Il presente regolamento regola l'uso e la manutenzione delle strade agricole realizzate dai vari Consorzi raggruppamento terreni Brusio e non assunte dal Comune di Brusio per la manutenzione .
Sono sottoposte al presente regolamento anche quelle opere , in particolare gli accessi agricoli già esistenti che , pur non essendo state realizzate dai Consorzi , sono però state integrate nel progetto di raggruppamento terreni e non vengono mantenute dal Comune.

Art. 2

Ripartizione dei compiti

Il Comune assume la proprietà e la manutenzione di tutte quelle strade di interesse generale , conformemente all'art. 34 , cpv 3 della legge sulle bonifiche fondiarie.

L'elenco delle strade assunte dal Comune deve essere costantemente aggiornato e costituisce parte integrante del presente regolamento .

Tutte le strade e accessi agricoli per i quali il Comune non provvede alla manutenzione devono essere mantenuti dai proprietari interessati (utenti) in modo diretto o indiretto . In modo diretto , provvedendo direttamente all'organizzazione e esecuzione dei lavori , anche con prestazioni proprie . In modo indiretto , pagando i relativi costi.

I proprietari interessati possono costituirsi in un Consorzio di manutenzione o essere dei semplici frontisti o utenti , con obbligo di manutenzione.

Il Comune provvede , se necessario , a formare il comprensorio di interesse per una o più strutture agricole da mantenere e da gestire , determinando:

1. Il perimetro del comprensorio.
2. Le particelle fondiarie interessate , con le superfici e l'elenco dei proprietari , che dovrà costantemente essere aggiornato.
3. Le opere di bonifica da gestire , sorvegliare e mantenere .

I proprietari interessati vengono informati dalla Sovrastanza comunale dell'avvenuta costituzione del comprensorio di manutenzione che li riguarda ed invitati , se del caso , a riunirsi in consorzio di manutenzione entro il termine di 30 giorni.

Un progetto di statuto viene messo a disposizione dal Comune.

Per la manutenzione di opere di poca importanza , a giudizio del Comune , si può rinunciare alla costituzione in consorzio dei proprietari interessati.

Questi ultimi saranno comunque tenuti alla manutenzione della struttura agricola che li riguarda , conformemente alle disposizioni del presente regolamento .

Gli accessi stradali di limitato interesse , non assunti dal Comune , possono essere chiusi al traffico generale.
I proprietari interessati devono inoltrare domanda in tal senso all' Autorità comunale competente che ne avvierà la relativa procedura.

Art. 3

Sorveglianza

Il Comune vigila affinché il presente regolamento venga rispettato.
A tal fine nomina , uno o più incaricati che , attraverso controlli periodici , sorvegliano l'uso corretto e l'adeguata manutenzione delle opere di bonifica.

Gli incaricati sono tenuti a segnalare al Comune ogni infrazione al presente regolamento , ogni negligenza nella manutenzione e ogni danno dovuto all'uso scorretto delle strutture agricole consortili.
Nel caso si tratti di opere non assunte dal Comune , gli interessati provvederanno direttamente all'eliminazione dei danni dovuti all'uso ordinario delle strutture.

Per danni dovuti all'uso improprio , abusivo o straordinario , il Comune o i rispettivi proprietari interessati avranno diritto di rivalersi sui responsabili.

Per le constatazioni ,le perizie tecniche , i preventivi di costo , i lavori di manutenzione gli interessati potranno avvalersi della collaborazione di un ufficio tecnico.

L'alta vigilanza spetta all'ufficio cantonale di bonifica e misurazione fondiaria di Coira.

Art. 4

Modo d'uso

Chiunque usa le strutture agricole realizzate dai Consorzi è tenuto a farlo con la dovuta cura e precauzione.

In modo particolare:

1. E' vietato percorrere le strade consortili con automezzi di larghezza superiore a ml 2.30 e di peso superiore a 18 T., salvo segnalazioni ancora più restrittive.
Eccezioni motivate a questa disposizione devono essere richieste all'ufficio stradale comunale, per strade assunte dal Comune , e ai Consorzi per quelle non assunte.
Permessi di eccezione vengono concessi a condizione che eventuali danni vengano prontamente riparati dall'utente stesso o dietro pagamento di una tassa d'uso e di trattamento.
L'importo di questa tassa sarà determinato tenendo in debito conto anche il reale vantaggio del beneficiario .
Le entrate provenienti dai permessi d'eccezione saranno destinati a coprire le spese di manutenzione .
2. I campi confinanti con le strade dovranno essere arati tenendo una debita distanza dal bordo strada (di regola ml 1.00).
3. Resti di letame non decomposto, sassi e altri detriti provenienti dai campi non possono venir depositati sulle strade , sulle banchine o nelle cunette.

4. Nei periodi di pioggia e di disgelo bisogna evitare di percorrere le strade consortili con mezzi pesanti .
Danni causati dall'inosservanza delle presenti disposizioni vengono considerati straordinari e quindi a carico di chi li ha causati.

Art. 5

Diritto d'uso

Tutti hanno diritto di chiedere l'autorizzazione ad usare queste strade, dietro prova dell'effettiva necessità e pagamento della relativa tassa. Queste tasse vanno ad alimentare il fondo destinato alla manutenzione della strada per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.

Art. 6

Organizzazione dei lavori di manutenzione

Gli appositi Consorzi di manutenzione o , in loro mancanza , i frontisti o utenti , devono regolamentare i lavori di manutenzione delle strutture loro affidate dal Comune , seguendo le seguenti indicazioni d'ordine generale :

- La superficie stradale deve essere il più possibile priva di buche e presentare un andamento regolare.
- I travalconi o canalette trasversali devono rimanere costantemente puliti.
- I pozzetti e tombini vanno sgomberati dai detriti almeno ogni 6 mesi
- Le cunette vanno ripulite almeno una volta all'anno.
- I tubi di drenaggio vanno ripuliti almeno ogni 5 anni .
- Lo strato superficiale d'usura delle strade naturali va reintegrato con ghiaia frantoziata mista a materiale fine legante (ghiaia 0 - 30 mm) e costipata con un rullo compressore vibrante.
- La frequenza nell'apporto di questa ghiaia va determinata in base allo stato di deterioramento , di usura e di erosione della carreggiata stradale.
- Nel caso di strade pavimentate con asfalto , le lesioni al manto bituminoso vanno otturate al più presto per evitare il prodursi di danni ulteriori.
- L'erba che cresce in prossimità o addirittura nell'asfalto deve essere eliminata.
- La manutenzione delle recinzioni esistenti presso il bordo della strada spetta esclusivamente al proprietario del fondo protetto.

Art. 7

Ripartizione dei costi

Le spese annue **comprovate** , per la gestione e la manutenzione delle opere realizzate dai Consorzi R.T. e successivamente affidate per la manutenzione ai proprietari interessati, vengono così ripartite:

1. Il 50 % delle spese di manutenzione viene conteggiato al Comune sulla base della legge comunale sul promuovimento delle opere pubbliche.
2. Il rimanente 50 % delle spese di manutenzione , oltre alle spese di gestione e a quelle amministrative , vengono ripartite fra i proprietari dei fondi interessati , tenendo debito conto:

- a) la superficie dei fondi
- b) il valore a nuovo dei fabbricati (se esistono)
- c) l'eventuale uso straordinario dell'impianto o delle strade se tale uso produce beneficio (art. 7).a

Per tale ripartizione dei costi suindicati , se esiste , può essere utilizzata la stessa chiave di ripartizione applicata per la ripartizione dei compiti.

Spetta al proprietario del fondo , e non all'eventuale affittuario , provvedere alle spese di manutenzione , salvo poi rivalersi su quest'ultimo se espressamente concordato.

A tutti gli interessati diretti va data la possibilità di effettuare prestazioni lavorative (giornate) trasporti o forniture di materiali.

Art. 8

Chiunque usa in modo eccessivo un impianto o che ne trae temporaneamente o durevolmente un vantaggio particolare , può venir obbligato a contribuire in modo maggiore , e proporzionato al vantaggio, alle spese di gestione e di manutenzione .

In certe circostanze (trasporti pesanti) l'utente può essere tenuto a riparare i danni causati dall'uso straordinario , eccessivo o abusivo della strada.

Ciò vale anche per un utente temporaneo , non proprietario di fondi vincolati alla struttura utilizzata.

Art. 9

Se l'interessenza dell'uso di una o più strade dovesse cambiare (da interessenza privata a pubblica) il Comune si riserva il diritto di assumerne la manutenzione completa e ad inserirle nel rispettivo elenco.

Art.10

Il presente regolamento è stato accettato dal lod.le CC di Brusio nella seduta del 09.03.1998 e entra in vigore all'atto dell'approvazione dell'assemblea comunale , avvenuta il **13 dicembre 1998.**

Vantaggi particolari

Cambiamento di interessenza

Entrata in vigore